



Roma, 24 aprile 2015

OGGETTO: *Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti*

Infine, considerato che nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione dei redditi (modelli 730/2015 e UNICO PF/2015) non sono date specifiche indicazioni in merito, si fa presente che per l'anno d'imposta 2014:

- l'ex coniuge che corrisponde il "contributo casa" dovrà indicare tale onere deducibile nel rigo E22 del modello 730/2015 o nel rigo RP22 del modello UNICO PF/2015, unitamente agli assegni periodici corrisposti all'ex coniuge;
- l'ex coniuge che percepisce il "contributo casa" dovrà indicare tale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente nella colonna 2 dei righe C6, C7, e C8 del modello 730/2015 o nella colonna 2 dei righe RC7 e RC8 del modello UNICO PF/2015, barrando in entrambi i modelli la casella di colonna 1, unitamente agli assegni periodici percepiti all'ex coniuge.

4.2 Spese per adozione internazionale

D. La lettera *l-bis*) del comma 1 dell'articolo 10 del TUIR stabilisce la deducibilità del "cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184".

Alla luce di quanto sopra si chiede:

1. se la deduzione del 50% della spesa spetti ad uno dei due genitori o necessariamente debba essere divisa al 25% per ognuno;
2. in caso di coniuge a carico, se mediante annotazione sul documento che certifica le spese possano essere variate le percentuali di spettanza in base all'effettivo sostenimento.

R. L'articolo 10, comma 1, lett. *l-bis*), del TUIR prevede la deducibilità dal reddito complessivo del 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione di cui al Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184 (cfr. la circolare n. 55 del 2001, paragrafi 1.6.1 e 1.6.2, e risoluzioni n. 55 del 2000 e n. 77 del 2004, cui si rinvia per gli approfondimenti). La deduzione è prevista per agevolare coloro che decidono di

adottare un minore straniero e che, pertanto, vengono ad essere sottoposti all'osservanza di tutti gli obblighi che la procedura di cui al Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184 impone.

Ciò premesso, si ritiene che il legislatore non abbia inteso ripartire la deduzione per gli oneri sostenuti per la procedura di adozione nella misura fissa del 25 per cento per ogni coniuge, ma piuttosto abbia inteso ammettere in deduzione dal reddito di uno o di entrambi i coniugi complessivamente il 50 per cento delle spese sostenute.

Pertanto, poiché è principio generale che gli oneri individuati dall'art. 10 del TUIR sono deducibili dal reddito imputabile al contribuente che ha sostenuto le spese, si ritiene che la deduzione del 50 per cento, di cui all'art. 10, comma 1, lett. *l-bis*) del TUIR, debba essere proporzionalmente suddivisa tra i due genitori, in relazione alle spese sostenute, se la spesa è stata sostenuta da entrambi.

Nel caso in cui, invece, la spesa sia stata sostenuta da un solo genitore, in quanto l'altro coniuge è a suo carico, la deduzione spetta esclusivamente al coniuge che ha sopportato la spesa, nella misura del 50 per cento.

Si ricorda, tuttavia, che, come già chiarito con la citata risoluzione n. 77 del 2004, per fruire della deduzione in argomento, è necessario che le spese sostenute siano certificate dall'ente autorizzato, cui è stato conferito il mandato per l'espletamento della procedura. Per motivi di semplificazione legati alle obiettive difficoltà di individuare il coniuge che ha concretamente sostenuto, anche all'estero, le spese nelle procedure in esame, i coniugi potranno specificare all'ente autorizzato, nella dichiarazione da rendere in base alla risoluzione n. 77 del 2004, anche quale sia l'importo delle spese sostenute da ciascuno di essi. Si ritiene in tal modo soddisfatto anche il requisito richiesto dalla disposizione in esame circa la titolarità del sostenimento della spesa.

Pertanto, se l'ente autorizzato a cui si sono rivolti i coniugi, ha certificato sulla base delle dichiarazioni da loro rese, che le spese di adozione sono state sostenute da entrambi in pari misura, ciascuno potrà dedurre solo il 25 per cento delle spese sostenute.

Diversamente, se l'ente autorizzato, sulla base delle dichiarazioni rese dai coniugi, ha attestato che le spese certificate sono state sostenute in misura differenziata dai due coniugi, ciascuno potrà dedurre la quota parte che gli è stata certificata.

Per le spese sostenute nell'anno 2014, i coniugi potranno rendere tale dichiarazione anche in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, apponendola sull'originale della certificazione rilasciata dall'ente, a condizione che la stessa non contraddica dichiarazioni sostitutive di atto notorio già rese all'ente.

4.3 Erogazioni liberali a favore delle ONLUS

D Si chiede conferma del fatto che la scelta operata dal contribuente in merito alla detrazione o alla deduzione (ove consentito) delle erogazioni liberali sia univoca e debba riguardare tutte le donazioni effettuate nell'anno d'imposta, anche in relazione a beneficiari diversi, oppure possa essere modulata a discrezione del contribuente (es. Onlus Alfa detraggo, Onlus Beta deduco).

R. Le agevolazioni fiscali riconosciute al soggetto persona fisica per erogazioni liberali effettuate in favore di ONLUS sono attualmente previste da tre norme:

- 1) l'art. 10 del TUIR, il quale prevede alla lett. g) del comma 1) una deduzione - non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato - dei "*contributi ... donazioni e ... oblazioni*" erogati in favore delle Organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della l. n. 49 del 1987 (ONG). Si evidenzia che - per effetto della nuova disciplina recata dalla legge n. 125 del 2014 (*Norme generali sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*) - le ONG "idonee" alla data del 29 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge citata), mantengono la qualifica di ONLUS se abbiano presentato richiesta di iscrizione all'Anagrafe unica delle ONLUS. Tali organizzazioni costituiscono, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle ONLUS, una particolare categoria ad esaurimento e conservano le agevolazioni fiscali previste per le ONLUS